

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2007, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Conta, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 18 luglio 2006, n. 16/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 ottobre 2006, dove ha acquisito il n. 195 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7^o commissione consiliare;
- La 7^o commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 marzo 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 luglio 2007, n. 8688.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, delle legge 25 giugno 1999, n. 208" prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".

Il presente disegno di legge concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente" contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Le disposizioni sono state raggruppate per settori omogenei di materie con riferimento alle competenze delle Commissioni consiliari permanenti al fine di facilitare l'esame del disegno da parte di una singola Commissione.

Il presente disegno di legge è da ritenersi, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, collegato alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006".

Le disposizioni contenute nel disegno di legge apportano modifiche alle seguenti leggi regionali, nelle materie della difesa del suolo, dei lavori pubblici e dell'ambiente:

- legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela del-

l'ambiente", quanto agli articoli 12, 13 e 65 ter;

- legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)", quanto agli articoli 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15 e con l'aggiunta dell'articolo 14 bis;
 - legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)" quanto all'articolo 78;
 - legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", quanto all'articolo 12;
 - legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", quanto agli articoli 75, 82, 85, 87 e 138 bis;
 - legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", quanto agli articoli 4 e 6;
 - legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle 'città murate del Veneto'", quanto all'articolo 5;
 - legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 "Interventi per la valorizzazione dei locali storici", quanto agli articoli 4 e 6.
- Fra le novellazioni alle leggi regionali ora indicate rilevano, in particolare:
- la modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 33/1985, relativo alla composizione della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, interamente sostituito (articolo 11 dell'attuale proposta di legge). La novellazione intende semplificare la composizione della Commissione, anche adeguandola all'attuale organizzazione regionale, riducendo i componenti fissi aventi voto deliberativo, a favore di una maggior flessibilità, per privilegiare l'apporto di competenze tecniche ulteriori e necessarie all'esauriente esame degli argomenti di volta in volta all'ordine del giorno dell'organo consultivo;
 - la sostituzione del testo dell'articolo 65 ter della legge regionale n. 33/1985, riguardante le sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sull'obbligo di esposizione del "bollino blu", nella circolazione stradale con automezzi (articolo 12 dell'attuale proposta di legge). La novellazione si è resa opportuna a seguito di perplessità di ordine interpretativo ed applicativo sollevate sul testo vigente della norma. Con la novellazione si chiarisce che il comportamento sanzionabile è rappresentato dalla circolazione nel territorio regionale con veicolo a motore le cui immissioni inquinanti allo scarico sono difformi alle prescrizioni tecniche di cui all'Allegato al DM 5 febbraio 1996. La sanzione amministrativa da applicarsi è quella di cui all'articolo 71, comma 6 del D.Lgs. n. 282/1992, "Codice della strada". Si ribadisce che la conformità delle emissioni inquinanti alle prescrizioni del DM è comprovata dall'attestazione di cui al comma 1 dell'articolo 58 bis della legge regionale n. 33/1985 e dall'esposizione sul veicolo del "bollino blu". Si dispone infine che la vigilanza e l'accertamento dell'osservanza del divieto disposto dal medesimo articolo 58 bis (circolazione nel territorio regionale di veicoli non muniti di "bollino blu" ed attestazione di conformità) sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Titolo VI del D.Lgs. n. 282/1992, "Codice della Strada";
 - le modifiche apportate alla legge regionale n. 32/1996 istitutiva dell'ARPAV (articolo 13 dell'attuale proposta di legge), con cui si integrano le competenze affidate all'Agenzia con quelle, relative all'idrografia ed all'idrologia, trasferite dallo Stato alla Regione

dalla “Riforma Bassanini”. Anche in ragione dell’attribuzione di tali nuove competenze si propone una modifica dell’assetto organizzativo dell’Agenzia, che si articola in direzione generale - a sua volta articolata in più aree funzionali cui è preposto un direttore nominato dal direttore generale - e dipartimenti provinciali e regionali. I Dipartimenti regionali che si istituiscono sono il dipartimento per la sicurezza del territorio – svolgente le funzioni di previsione meteorologica e quelle idrografiche e mareografiche - ed il dipartimento laboratori, costituito dai laboratori presenti nelle sedi dei dipartimenti provinciali. Entrambi i dipartimenti regionali fanno riferimento alle aree funzionali della direzione generale ed a ciascuno di questi è preposto un direttore, nominato dal direttore generale;

- la sostituzione del comma 2 ter dell’articolo 12 della legge regionale n. 5/1998 (articolo 14 dell’attuale proposta di legge), per disporre che una quota di contribuzione - individuata da tutte le Autorità d’ambito, nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici - non inferiore al tre per cento sugli effettivi introiti da tariffa relativi all’anno precedente, sia trasferita alla Regione, a costituzione di un fondo. La Regione provvederà alla ripartizione di detto fondo, destinando le somme individuate alle Comunità montane ed ai Comuni interessati da territorio montano, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano;
 - la modifica dell’articolo 75, Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, della legge regionale n. 11/2001 (articolo 15 dell’attuale proposta di legge), per meglio individuare i soggetti competenti all’esercizio delle funzioni amministrative che - ai sensi del D.Lgs. n. 334/1999, disciplina statale sulla prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti nell’attività industriale - debbono svolgersi a livello regionale rispetto agli stabilimenti a rischio industriale. Spetterà alla Regione l’adozione dei provvedimenti conclusivi rispetto all’istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti a rischio di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 334/1999, nel caso in cui siano sottoposti a VIA regionale o statale. Sempre alla Regione competerà l’adozione dei provvedimenti conclusivi, all’esito delle verifiche svolte dall’ARPAV, sugli stabilimenti di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 334/1999. Detti provvedimenti saranno assunti nell’osservanza delle modalità e del procedimento tecnico definiti con provvedimento di Giunta. Sempre con provvedimento di Giunta, sentita la competente commissione consiliare, sarà approvato il provvedimento di individuazione e perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio;
 - la modifica agli articoli 85 ed 87 della legge regionale n. 11/2001 (articolo 4 dell’attuale proposta di legge). La modifica all’articolo 85 ribadisce il ricorso all’esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione - generalmente previsto dall’articolo 16 della legge regionale n. 11/2001 in caso d’inerzia nell’esercizio delle funzioni conferite dalla legge regionale - nella fattispecie di accertato inadempimento da parte delle Province rispetto all’esercizio delle funzioni di conservazione di rive e sponde lacuali e/o di polizia idraulica, anche con nomina a commissario ad acta di uno dei sindaci dei comuni interessati. La modifica all’articolo 87 interessa l’ipotesi in cui l’intero alveo lacuale interessi esclusivamente il territorio di un solo comune. In tal caso è disposto il trasferimento dalla Provincia a quel Comune delle funzioni di sistemazione delle sponde e rive lacuali, di concessione di sponde e spiagge lacuali, superficie e pertinenze dei laghi, oltre alle funzioni di polizia idraulica.
- Il presente disegno di legge inoltre contiene norme dirette, di

natura dispositiva, fra le quali la disposizione per la regolazione delle derivazioni in caso di piena o di siccità (articolo 1), la disposizione sul regime indennitario per la realizzazione di interventi per la riduzione delle piene (articolo 3), la disposizione relativa ai piani generali triennali ed annuali in materia di edilizia scolastica (articolo 6), la disposizione che disciplina gli adempimenti del Genio civile in materia di costruzioni in zone sismiche (articolo 8), la disposizione sul regime transitorio delle funzioni in pendenza dell’entrata in vigore di un legge di riordino in materia ambientale (articolo 18). Fra le norme dirette di natura dispositiva si ricorda infine l’articolo 17 dell’attuale proposta legislativa. La norma si pone come iniziativa in attuazione dell’articolo 186 (“terre e rocce da scavo”) del D.Lgs. n. 152/2006. Vi si dettano fondamentalmente disposizioni di snellimento per la procedura di approvazione dei progetti di interventi che prevedano l’escavazione e l’esportazione di terre e rocce da scavo, cui il soggetto interessato accede tuttavia solo qualora utilizzi materiali provenienti da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale. Dette aree sono individuate con deliberazione della Giunta regionale che recepisce l’elaborato cartografico predisposto dall’ARPAV. Nella cartografia sono designate e mappate le aree del territorio regionale risultate non contaminate, all’esito delle verifiche tecnico-scientifiche che l’ARPAV eseguirà. La norma traccia in particolare quelli che debbono essere considerati i principali eventi ed attività di potenziale contaminazione. Per i rimanenti casi, riguardanti l’approvazione di progetti che prevedano l’escavazione e l’esportazione di terre e rocce da scavo prelevate da aree diverse da quelle individuate dalla deliberazione di Giunta - e dunque esposte a contaminazione ambientale - si disciplina la procedura di esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, potere sostitutivo disposto dall’articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006 nell’ipotesi di inerzia dell’Agenzia regionale rispetto alla prevista pronuncia del parere preventivo sui progetti che prevedano l’utilizzo di terre e rocce da scavo.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 33/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - (Competenze della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente).

La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente:

1) esprime parere su:

- a) i progetti di impianti sottoposti ad autorizzazione ministeriale ai sensi della vigente normativa in materia di emissioni nell’atmosfera;
- b) i progetti degli impianti di prima categoria, di cui alla lett. b) del punto 5), dell’art. 4; nonché gli altri progetti in materia di ciclo integrato delle acque di cui all’articolo 1, comma primo, dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 ;

b bis) i progetti delle opere di difesa del suolo di cui all’articolo 84, lettere c), d) ed f) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e successive modificazioni, con esclusione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione, sui quali si esprime, in conformità alla vigente disciplina, la Commissione tecnica regionale decentrata di cui all’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni

generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

- c) i requisiti delle imprese private esercenti per conto terzi;
 - d) i progetti sperimentali per le attività di depurazione e trattamento;
 - e) i regolamenti tipo dei servizi pubblici di fognatura e di smaltimento dei rifiuti, predisposti dalla Giunta regionale;
 - f) i provvedimenti di competenza regionale, relativi ai criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione e controllo in materia di inquinamento ambientale, compreso quello derivante da vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche;
- 2) formula alla Giunta regionale proposte per indagini, studi e ricerche di grande rilievo, concernenti la tutela dell'ambiente e l'utilizzo delle risorse;

3) esprime parere su ogni questione concernente la tutela dell'ambiente sottoposta al suo esame dal Presidente, anche su richiesta del presidente di una commissione provinciale.

E' in facoltà del presidente della commissione regionale avocare, in relazione alla loro particolare rilevanza, gli argomenti altrimenti di competenza delle commissioni provinciali.”

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art 70, commi 2 e 6, della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:

“Art. 70 - Disposizioni transitorie in materia di espropriazione.

2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al DPR n. 327/2001, riferite all'esecuzione:

- a) di lavori pubblici di competenza regionale;
- b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.

6. Nell'ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza regionale le funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in parte delegabili al concessionario, definendo l'ambito della delega nell'atto di concessione, i cui estremi debbono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.”

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 82 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 82 - Oggetto.

1. Le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo trasferite dallo Stato con il decreto legislativo n. 112/1998 sono disciplinate dal presente capo nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dallo Stato nonché dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, e alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” al fine di garantire l'unitarietà della gestione e tutela delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 alla riorganizzazione delle strutture regionali centrali e periferiche, tenendo conto del personale appartenente alle strutture statali individuate ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 trasferito alla Regione e alle province.

2 bis. Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare l'ottimale utilizzo della risorsa acqua, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali, i cui esiti sono comunicati alle Autorità di bacino idrografico competenti.

2 ter. Fino all'acquisizione delle risultanze dello studio di cui al comma 2 bis, sono sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione di acque sotterranee per qualsiasi tipologia di uso,

presentate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge; tali disposizioni non si applicano, oltre che alle acque minerali e termali, alle istanze per uso potabile, igienico sanitario e antincendio avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto nonché alle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica.

2 quater. La sospensione delle istruttorie di cui al comma 2 ter non si applica altresì alle istanze:

- a) di riconoscimento o di concessione preferenziale per qualsiasi uso di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modificazioni;
- b) di rinnovo di concessioni di derivazione senza varianti, per qualsiasi uso;
- c) di concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo, per interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal piano di sviluppo rurale e comprendenti sistemi di irrigazione volti al risparmio della risorsa idrica;
- d) di concessione di derivazione d'acqua per scopi geotermici o di scambio termico per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda come previsto nella normativa vigente.

2 quinquies. Nello more dell'approvazione del Piano di Tutela delle Acque, la Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le direttive per l'esame delle istanze di cui ai commi 2 ter e 2 quater.”

- Il testo dell'art. 85 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 85 - Funzioni delle Province.

1. Sono conferite alle province le funzioni relative:

- a) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della provincia;
- b) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17, nei limiti dei finanziamenti disponibili e di linee guida delle classificazioni predisposte dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale citata;
- c) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere a) e b);
- d) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;
- e) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuale, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica ivi compresa l'estrazione di materiali inerti;
- f) alla vigilanza in materia di acquacoltura, già attribuita alla Regione, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 “Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima”.

2. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua le risorse strumentali dei servizi e degli uffici delle unità periferiche del genio civile nonché il personale regionale da trasferire alle province per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del comma 1, tenuto conto anche del personale appartenente alle strutture statali già destinato alle province.

3 bis. Nel caso di accertata inerzia o inadempimento da parte delle province, rispetto all'esercizio delle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 e/o alle funzioni di polizia idraulica di cui alla lettera e) del comma 1, tale da esporre a rischio l'incolumità delle persone, di beni

ed infrastrutture ovvero da pregiudicare la fruizione dello specchio acqueo a scopo turistico ricreativo, anche in forza di denuncia della predetta inerzia o inadempimento effettuata alla Regione da uno o più comuni interessati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della presente legge. In tal caso il Presidente della Giunta regionale può nominare a commissario ad acta uno dei sindaci dei comuni interessati, per il tempestivo esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni stesse, con la realizzazione degli interventi a ciò necessari.”.

- Il testo dell'art. 87 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 87 - Ulteriori funzioni conferite.

1. In relazione al processo di riorganizzazione delle strutture regionali periferiche di cui all'articolo 82, comma 2, sono conferite agli enti locali le funzioni e le risorse di seguito indicate, già espletate dalle unità periferiche del genio civile regionale.

2. Sono conferite alle province:

- a) le funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 “Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato”;
- b) le funzioni relative alla partecipazione ai seguenti organi consultivi:

1) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a norma dell'articolo 141 del Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

2) commissione provinciale di controllo delle materie esplosive a norma dell'articolo 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635/1940;

3) commissione tecnica permanente per i gas tossici a norma dell'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;

4) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, presso gli ATER, di cui agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata”.

3. Sono conferite ai comuni:

- a) le funzioni in materia di edilizia abitativa agevolata, ai sensi della vigente normativa, ai fini del rilascio dei requisiti tecnici oggettivi e dei requisiti soggettivi per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;
- b) le funzioni relative alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, nonché al deposito degli elaborati e degli atti previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 relativamente alle costruzioni in zone classificate sismiche e alle costruzioni in abitati da consolidare;
- c) le funzioni relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore di privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi, di cui legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”.

c bis) le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 85, qualora l'intero alveo lacuale, le rive, le sponde e le spiagge lacuali, interessi esclusivamente il territorio di un solo comune.”.

4. Le funzioni relative alla stima di danno ambientale, derivante

dall'esecuzione di interventi di competenza non regionale, sono conferite all'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione ambientale.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 138 bis della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 138 bis – Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali.

1. Nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e di funzionamento delle istituzioni scolastiche, spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi alle scuole materne non statali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese per il personale.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art 4 della legge n. 23/1996 è il seguente:

“4. Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi.

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi.

2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per annualità e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione

dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.

7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento.

9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 37/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Interventi di recupero e valorizzazione.

1. I proprietari dei locali storici o i gestori presentano al comune proposte d'intervento per il recupero e la valorizzazione dei locali e/o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro e funzione, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 2, unitamente al preventivo di spesa.

1 bis. Le proposte di intervento devono prevedere una spesa non inferiore:

- a) a 20.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti interventi sugli immobili;
- b) a 10.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti interventi sui beni mobili.

2. Il comune invia alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'elenco delle domande presentate ai sensi del comma 1.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 37/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Vincoli di destinazione d'uso.

1. I locali storici per i quali sono stati concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione di cui all'articolo 4, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso e della conservazione dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro e funzione.

2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei contributi, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dagli stessi, e qualora i contributi di cui all'articolo 4 siano stati concessi

per interventi di valorizzazione aventi ad oggetto beni immobili, sono trascritti presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari.

3. L'erogazione del contributo è subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2.

4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi previa restituzione di una somma pari all'entità del contributo, maggiorata degli interessi legali.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 62 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 è il seguente:

“62. Utilizzazione di edifici.

1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 78 della legge regionale n. 6/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 78 - Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.

1. La Regione Veneto, in attesa di una organica disciplina regionale della materia concede contributi in conto capitale per il finanziamento e l'attuazione di interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro, nonché di impianto e dotazione di attrezzature tecniche per beni immobili non statali sottoposti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per ciascun progetto.

3. Sono ammessi a contributo, dietro presentazione di idoneo progetto, i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati, purché venga garantita una congrua fruizione pubblica del bene oggetto di intervento.

3 bis. Ai fini di cui al comma 3, l'accessibilità al pubblico è regolata secondo modalità stabilite con atto pubblico stipulato tra la Regione e il proprietario del bene. L'atto è trascritto nei registri immobiliari con oneri a carico del beneficiario del contributo.

3 ter. Il proprietario dell'immobile può estinguere l'onere di cui ai commi 3 e 3 bis previo nullaosta regionale e relativa restituzione della somma percepita a termini del comma 1, maggiorata degli interessi legali.

4. La Giunta regionale definisce la programmazione degli interventi, le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per la ripartizione dei contributi.

5. La documentazione relativa ai progetti presentati viene inserita, per quanto di interesse, nel sistema informativo regionale sui beni culturali.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Finanziamento degli interventi.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, contenute negli studi di fattibilità approvati, la Giunta regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del *settantaper cento* della spesa ritenuta ammissibile ai comuni ovvero, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera

g), ai proprietari pubblici o privati del bene.

2. Il contributo regionale può concorrere all'integrazione di risorse derivanti da programmi dell'Unione Europea.

3. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, definisce le modalità di presentazione delle domande e dei progetti definitivi nonché le procedure per l'erogazione del contributo regionale e le modalità di controllo sulla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

4. Il contributo di cui al comma 3, ove concesso ad imprese, è erogato nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Funzioni dell'Agenzia.

1. L'ARPAV svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito nella legge n. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente relative:

a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:

- 1) acqua;
- 2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita;
- 3) suolo;
- 4) rifiuti solidi e liquidi;

b) alla radioattività ambientale;

c) ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'ARPAV provvede, in particolare, a:

a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;

b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;

c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici, nonché gestire la rete unica regionale di controllo sulla radioattività ambientale;

d) effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attività industriali di cui al DPR n. 175/1988 e successive modificazioni;

e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali;

f) effettuare attività relative alla sicurezza impiantistica, in ambienti di vita;

g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;

h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;

l) formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica;

m) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale, nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994;

n) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e radarmeteorologiche;

n bis) svolgere le funzioni dell'ex Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in particolare quelle indicate dall'articolo 22 del DPR 24 gennaio 1991, n. 85 concernente il Servizio tecnico nazionale idrografico e mareografico;

o) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle unità locali socio sanitarie e con il Sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA);

p) realizzare, anche in collaborazione con altri enti ed istituti operanti nel settore, ricerche applicate sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente, nonché sulle forme di tutela degli ecosistemi;

q) promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione ecocompatibili, sulle applicazioni del marchio di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e audit;

r) collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;

s) promuovere le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;

t) realizzare attività di formazione ed informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi;

u) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio;

v) promuovere le attività di educazione ed informazione ambientale dei cittadini.

3. L'ARPAV può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 6.”

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Natura giuridica.

1. L'ARPAV è ente strumentale della Regione Veneto ed è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile.”

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Direttore generale.

1. Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPAV, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale. A tal fine al direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPAV, di cui è il legale rappresentante.

2. Il direttore generale provvede in particolare:

a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento della direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali dell'ARPAV;

b) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

c) alla predisposizione del piano pluriennale di attività di cui all'articolo 16;

d) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15;

e) all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

f) all'approvazione del programma annuale di attività di cui all'articolo 16, delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 6;

g) alla predisposizione e all'invio alla Giunta regionale di una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti;

h) alla stipula di contratti e di convenzioni;

i) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 13, nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali e regionali di cui agli articoli 14 e 14 bis.

3. Il direttore generale è nominato, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 e successive modificazioni, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni, dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita negli otto anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso;

c) adeguata qualificazione in materia ambientale.

4. Il direttore generale dura in carica, di norma, cinque anni; l'incarico è rinnovabile. Il direttore generale decade, comunque, a seguito della scadenza della legislatura, al compimento del novantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale.

6. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori generali delle unità locali socio sanitarie del Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili.

7. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale approvata dal Consiglio regionale, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

8. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici deter-

mina il collocamento in aspettativa senza assegni.”.

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Organizzazione della direzione generale.

1. La direzione generale si articola in più aree funzionali preposte all'espletamento di attività di natura amministrativa e tecnico - scientifica.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. (abrogato)

5. (abrogato)

6. A ciascun'area o a più aree funzionali di cui al comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale con provvedimento motivato e scelto fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni;

c) adeguata qualificazione in materia ambientale.

7. I direttori di area durano in carica quanto il direttore generale.

8. Il rapporto di lavoro dei direttori di area è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.

9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori amministrativi e sanitari delle unità locali socio sanitarie del Veneto di massima dimensione, in quanto compatibili.

10. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

11. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

12. (abrogato)”.

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Dipartimenti provinciali.

1. In ciascuna provincia sono istituiti i dipartimenti provinciali dell'ARPAV, che, per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale, nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti provinciali riferiscono alle aree funzionali della direzione generale.

2. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un direttore nominato dal direttore generale, di intesa con il presidente della provincia, tra i dirigenti dell'ARPAV in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

b) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private.

3. Fino alla stipula di apposito contratto per il personale dell'ARPAV, di cui all'articolo 26, ai direttori dei dipartimenti provinciali è attribuito il trattamento economico e normativo previsto per i dirigenti regionali apicali ovvero viene mantenuto il trattamento economico in godimento all'atto della nomina, qualora più favorevole.

4. (abrogato)
5. (abrogato)”.

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - Regolamento.

1. Il regolamento dell'ARPAV è predisposto dal direttore generale, sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 13; il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 9.

2. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al comma 1.

3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAV e, in particolare, definisce:

a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali, garantendo le attività di vigilanza e controllo anche nel periodo prefestivo, festivo e notturno, con obbligo di apposita relazione annuale sull'attività svolta;

b) i servizi che l'ARPAV assicura alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane e ai dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie;

c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAV di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti alla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;

d) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAV di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione, a condizioni di particolare favore, ad associazioni prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;

e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali di cui all'articolo 20;

f) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali;

g) la contabilità dell'ARPAV, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilità di tipo economico.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 5/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Tariffa.

1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito secondo un calcolo eseguito conformemente ai criteri ed ai metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 agosto 1996. Nel calcolo della tariffa l'Autorità d'ambito deve altresì considerare ed includere la quota di cui al comma 2 ter. La tariffa così determinata costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione.

2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa, l'Autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia d'utenza, per scaglioni di reddito, nonché per fasce progressive di consumo.

2 bis. Nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, di cui al comma 2, sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio economica presente.

2 ter. *A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di conservazione*

del patrimonio idrico, ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, tutte le Autorità d'ambito provvedono con una quota di contribuzione, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori d'impiego dell'acqua, di cui al piano economico finanziario. La quota, non inferiore al tre per cento sugli effettivi introiti da tariffa relativi all'anno precedente, è trasferita alla Regione del Veneto da ciascuna Autorità d'ambito entro il 31 gennaio di ogni anno. Le Autorità d'ambito interregionali contribuiscono pro quota per la porzione di territorio appartenente al Veneto. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione provvede al riparto del fondo, costituito dalle quote trasferite da ogni Autorità d'ambito, secondo criteri e modalità di erogazione stabiliti dalla Giunta regionale. Le somme ripartite sono destinate alle comunità montane e, in subordine ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. Il provvedimento di ripartizione del fondo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 75 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 75 - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

1. Ferme restando le competenze già attribuite allo Stato ed agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e del decreto legislativo n. 112/1998 sono di competenza:

a) della Regione:

1) l'individuazione e perimetrazione, sentiti gli enti locali interessati, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 334/1999, delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del citato decreto legislativo;

2) l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano regionale di intervento nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999;

3) l'adozione dei provvedimenti conclusivi che discendono dagli esiti dell'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, nel caso in cui tali stabilimenti siano assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale ai sensi della normativa vigente;

3 bis) l'adozione dei provvedimenti conclusivi relativi agli stabilimenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, a seguito delle verifiche ispettive effettuate dall'ARPAV, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo di cui al n. 2 della lettera c).

b) della Provincia:

1) l'adozione dei provvedimenti conclusivi derivanti dall'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 334/1999;

2) l'adozione, sulla base del piano regionale di cui al numero 2 della lettera a), di appositi piani attuativi nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999;

3) il coordinamento dello scambio di informazioni fra i gestori

degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 334/1999 e della predisposizione da parte dei medesimi soggetti, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area;

4) il ricevimento della documentazione relativa agli stabilimenti industriali di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 334/1999 e dei relativi aggiornamenti;

c) dell'ARPAV:

1) la partecipazione allo svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza;

2) lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

1 bis. Il provvedimento di individuazione e perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui al comma 1, lettera a), n. 1) ed il piano regionale d'intervento di cui al medesimo comma 1, lettera a), n. 2 sono approvati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

1 ter. La struttura della Giunta regionale, competente per materia, provvede all'approvazione dei provvedimenti conclusivi di cui al comma 1, lettera a), numeri 3 e 3 bis, nell'osservanza delle modalità e del procedimento tecnico disposti per la loro assunzione con provvedimento della Giunta regionale.

2. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza il gestore invia la documentazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999 alla provincia o alla Regione nei casi di cui al comma 1, lett. a), la quale provvede ad inviarne copia al comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, previsto dall'articolo 20 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi". All'istruttoria tecnica, che si svolge con le modalità ed i tempi previsti dagli articoli 9 e 21 del decreto legislativo n. 334/1999, provvede il sopraccitato comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, integrato da:

a) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, nel caso in cui non sia già componente del comitato;

b) due rappresentanti dell'ARPAV;

c) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) territorialmente competente;

d) un rappresentante della Regione;

e) un rappresentante della provincia territorialmente competente;

f) un rappresentante del comune territorialmente competente.

3. L'esame preistruttorio del rapporto di sicurezza viene svolto congiuntamente dall'ARPAV e dal comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi. Per il funzionamento del comitato si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 334/1999. Conclusa l'istruttoria tecnica il Presidente del comitato tecnico regionale sopraccitato invia il parere tecnico conclusivo alla Provincia, o alla Regione, che nei dieci giorni successivi adotta il provvedimento conclusivo.

4. (abrogato)".

Note all'articolo 16

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Competenze della Regione.

1. Le competenze della Regione, nel quadro dell'ordinamento statale vigente e, in particolare, dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997 sono le seguenti:

a) l'adozione di misure dirette alla riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;

b) la promozione e stipulazione di accordi e contratti di program-

ma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

c) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui agli articoli 10 e 11, e del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all'articolo 12, secondo le procedure stabilite dall'articolo 13;

d) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, secondo le procedure stabilite dall'articolo 9;

e) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;

f) l'approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, dei seguenti impianti:

1) per le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali, individuate dall'allegato B, al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 2 e 5;

2) per l'incenerimento dei rifiuti, come individuati ai punti D10 e D11 dell'allegato B al decreto legislativo n. 22/1997, o per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, come individuati al punto R 1 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997;

2 bis) impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale;

g) (abrogata);

h) il rilascio dell'autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi per un periodo limitato;

i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il Regolamento del Consiglio 259/93/CEE del 1° febbraio 1993 attribuisce alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione;

l) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;

m) la sottoscrizione, secondo le forme previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22/1997, di apposite convenzioni con altre regioni, al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in Veneto in impianti ubicati fuori dal territorio regionale e lo smaltimento in impianti ubicati nel Veneto di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, comprese le frazioni di rifiuti derivanti da raccolte differenziate o da operazioni di selezione e di pretrattamento.

2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e n) sono esercitate mediante:

a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e), f), g), l) e n);

b) decreto del Presidente della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);

c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente alla tutela dell'ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera i)."

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Competenze delle Province.

1. Le competenze delle province, nel quadro dell'ordinamento statale e, in particolare, dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, e delle funzioni ad esse delegate dalla presente legge, consistono in:

a) predisposizione ed aggiornamento dei piani per la gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997;

b) approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, relativi a:

1) impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani, individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti, o per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 nonché degli impianti per rifiuti definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici di cui al medesimo articolo 4, comma 1 lettera f) numero 2 bis;

2) discariche di seconda categoria tipo A di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

3) impianti per il recupero di rifiuti speciali, individuati all'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2;

4) centri di raccolta per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero di materiali e per la rottamazione di veicoli a motore e loro parti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 22/1997;

5) operazioni di stoccaggio di rifiuti, individuate al punto D 15 dell'allegato B ed al punto R 13 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997, realizzate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, fermo restando l'esonero dall'approvazione ed autorizzazione per i depositi temporanei di cui all'articolo 6, lettera m) del decreto legislativo n. 22/1997;

c) rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

c bis) rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;

d) rilascio dell'autorizzazione relativa agli impianti assoggettati alla procedura semplificata prevista dall'articolo 29;

e) rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia; l'autorizzazione non è richiesta per chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni;

f) rinnovo dell'autorizzazione alla raccolta e trasporto dei rifiuti, ivi compresi gli oli minerali e sintetici usati disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fino alla data di iscrizione dell'interessato all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o al provvedimento definitivo di diniego dell'iscrizione stessa;

g) rilascio dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso impianti di smaltimento in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale;

h) ricezione e verifica delle comunicazioni presentate per l'esercizio di attività di autosmaltimento e recupero di rifiuti in regime semplificato ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997;

i) ricezione e verifica della comunicazione preventiva all'installazione degli impianti mobili autorizzati di smaltimento e di recupero, prevista dall'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

l) esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 22/1997 e dell'articolo 35 della presente legge.

2. Sono delegate alle province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, fatta salva l'istituzione dell'apposito fondo regionale di cui al comma 9 dell'articolo 17, nonché le funzioni regionali di cui ai commi 14 e 15 ter del medesimo articolo.

3. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1, lettere b), d), e), h) e i), e al comma 2, le province possono avvalersi della collaborazione dell'ARPAV. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, lettera l) le province si avvalgono della collaborazione dell'ARPAV.”

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“186. Terre e rocce da scavo.

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.

2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale costituiscono unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente previsti.

3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo. I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all'Allegato 2 del titolo V della parte quarta del presente decreto, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione che origina tali materiali.

5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto, previo, ove il

relativo progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.

7. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, di cui ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 è allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, come autorizzata dall'autorità competente, ove ciò sia espressamente previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.

8. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all'atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell'interessato.

9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione su istanza dell'interessato.

10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.”.

Note all'articolo 18

- Per il testo degli artt. 4 e 6 della legge regionale n. 3/2000 vedi nota all'articolo 16.

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2000 è il seguente:
“Art. 7 - Competenze dei comuni.

1. Le competenze dei comuni nel quadro dell'ordinamento statale e, in particolare, dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22/1997, consistono principalmente:

a) nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa;

b) nella disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano in particolare:

1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumula-

zione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 22/1997;

5) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

6) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

7) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 22/1997. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

c) nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, stabilendo inoltre l'ammontare delle garanzie finanziarie determinate ai sensi dell'articolo 26, comma 9.

2. Alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati i comuni provvedono attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 14.

3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), è predisposto dai comuni sulla base di un regolamento tipo adottato dall'Autorità d'ambito competente.

4. Per l'espletamento dell'attività di cui al comma 1, lettera c), i comuni possono chiedere la collaborazione dell'ARPAV e/o il parere della competente Commissione tecnica provinciale per l'ambiente.”

- Il testo degli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale n. 33/1985 è il seguente:

“Art. 4 - Competenze della Regione.

Le funzioni regionali, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e a norma della presente legge, consistono principalmente in:

1) attività di acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti la tutela dell'ambiente, mediante i quali la Regione, con l'apporto delle Province e dei Comuni, acquisisce lo stato di fatto;

2) attività di programmazione, mediante le quali la Regione approva:

a) omissis

b) i piani regionali dei singoli settori dell'atmosfera, delle acque;

3) attività di realizzazione di singole opere:

a) direttamente o in concessione, in quanto di propria competenza;

b) mediante concessione di contributi agli enti locali, per quanto di loro competenza;

4) attività di indirizzo e coordinamento, mediante le quali la Regione emana direttive in materia ambientale e provvede a:

a) coordinare le reti e i sistemi provinciali e comunali di rilevamento e controllo, qualitativo e quantitativo, dell'inquinamento atmosferico e dei corpi idrici, in collaborazione anche col servizio idrografico italiano, nonché della qualità e quantità dei rifiuti prodotti;

b) coordinare le operazioni di rilevamento per la redazione della mappa degli scarichi, nonché per la determinazione delle caratteristiche delle acque superficiali, anche ai fini della potabilizzazione e dell'uso balneare;

c) favorire l'uniformità nello sviluppo tecnologico e gestionale degli impianti e dei servizi, a mezzo di direttive della Giunta regio-

nale per il progressivo adeguamento all'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili;

d) stabilire i criteri cui i Comuni debbono attenersi per la elaborazione dei piani di risanamento acustico;

5) attività di controllo mediante le quali la Regione:

a) valuta la compatibilità ambientale degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35 nonché delle opere di cui all'articolo 29 bis e fornisce al Ministero dell'ambiente il parere di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35, nonché le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località;

c) autorizza le attività sperimentali di depurazione e trattamento;

d) esercita l'alta vigilanza sui servizi e sugli impianti pubblici e privati in materia di tutela dell'ambiente, nelle forme previste dalla presente legge;

e) omissis.

Art. 5 - Competenze della Provincia.

Le attività della Provincia, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e delle funzioni a essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza;

2) esercizio delegato del controllo preventivo:

a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le relative autorizzazioni all'esercizio; nonché autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera c);

b) autorizzando gli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 di detto decreto;

c) omissis

d) omissis

e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;

f) approvando i piani di concimazione relativi allo spargimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo;

g) omissis

h) omissis

i) omissis

l) rilasciando le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35;

m) omissis

3) esercizio del controllo successivo su:

a) le caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature;

b) omissis

c) omissis

d) l'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;

4) formazione e aggiornamento del catasto:

a) degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati;

b) delle fonti fisse di emissione nell'atmosfera, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;

c) di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sversanti nei corpi idrici superficiali;

d) omissis

5) raccolta ed elaborazione di dati inerenti le operazioni di competenza propria o delegata, con particolare riferimento a quelli inerenti la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 6 - Competenze del Comune.

Le attività del Comune, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato dall'articolo 1 e delle funzioni a esso delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

1) installazione e gestione, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), dei sistemi integrativi di rilevamento e controllo sulle emissioni di fumi, polveri, gas e odori, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;

2) organizzazione e gestione dei servizi pubblici d'acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque, nonché di smaltimento dei rifiuti urbani, adottando allo scopo appositi regolamenti e provvedendo alla rilevazione annuale dei relativi dati;

3) approvazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei piani di risanamento acustico;

4) esercizio del controllo preventivo mediante:

a) rilascio dei pareri di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, articolo 7, comma 4;

b) autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti civili sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in un corpo idrico superficiale, con esclusione delle acque costiere marine, e degli scarichi degli insediamenti produttivi sversanti nella pubblica fognatura, ancorché sottoposti a depurazione mediante gli impianti di cui all'articolo 49, primo comma, lettera b);

c) prescrizione, previo parere della commissione tecnica provinciale per l'ambiente, dell'installazione di eventuali strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica;

5) esercizio del controllo successivo:

a) sull'inquinamento atmosferico, proveniente dagli impianti termici destinati esclusivamente a riscaldamento o da veicoli a motore in circolazione;

b) sull'installazione e funzionamento dei sistemi di misura dell'acqua prelevata dai titolari di approvvigionamenti idrici autonomi;

c) su tutti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura e su tutti gli scarichi provenienti da insediamenti civili;

d) sull'inquinamento ambientale prodotto da vibrazioni e rumori, anche generati da veicoli e natanti in circolazione, nonché da radiazioni elettromagnetiche.".

4. Strutture di riferimento

1. Direzione difesa del suolo
2. Direzione difesa del suolo
3. Direzione difesa del suolo
4. Direzione difesa del suolo
5. Direzione lavori pubblici
6. Direzione lavori pubblici
7. Direzione lavori pubblici
8. Unità periferiche Genio civili
9. Direzione lavori pubblici
10. Direzione lavori pubblici
11. Segreteria regionale ambiente e territorio
12. Unità complessa tutela atmosfera
13. Segreteria regionale ambiente e territorio

- 14. Direzione difesa del suolo
 - 15. Direzione tutela ambiente
 - 16. Direzione tutela ambiente
 - 17. Direzione tutela ambiente
 - 18. Direzione tutela ambiente
-